

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3647/83 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1983**

**che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle
Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e
pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2074/83 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE ⁽³⁾, il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, a decorrere dal periodo di riferimento luglio 1980 — luglio 1981 ;

considerando che, dopo aver proceduto all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1983 :

a) all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 27. 7. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	269 701	284 064	298 427	312 790	327 153	341 516		
A 2	239 258	252 965	266 672	280 379	294 086	307 793		
A 3 / LA 3	198 034	210 022	222 010	233 998	245 986	257 974	269 962	281 950
A 4 / LA 4	166 253	175 611	184 969	194 327	203 685	213 043	222 401	231 759
A 5 / LA 5	136 906	145 068	153 230	161 392	169 554	177 716	185 878	194 040
A 6 / LA 6	118 188	124 686	131 184	137 682	144 180	150 678	157 176	163 674
A 7 / LA 7	101 641	106 737	111 833	116 929	122 025	127 121		
A 8 / LA 8	89 815	93 464						
B 1	118 188	124 686	131 184	137 682	144 180	150 678	157 176	163 674
B 2	102 313	107 144	111 975	116 806	121 637	126 468	131 299	136 130
B 3	85 704	89 721	93 738	97 755	101 772	105 789	109 806	113 823
B 4	74 038	77 519	81 000	84 481	87 962	91 443	94 924	98 405
B 5	66 108	68 926	71 744	74 562				
C 1	75 529	78 602	81 675	84 748	87 821	90 894	93 967	97 040
C 2	65 604	68 421	71 238	74 055	76 872	79 689	82 506	85 323
C 3	61 154	63 566	65 978	68 390	70 802	73 214	75 626	78 038
C 4	55 185	57 450	59 715	61 980	64 245	66 510	68 775	71 040
C 5	50 843	52 952	55 061	57 170				
D 1	57 541	60 086	62 631	65 176	67 721	70 266	72 811	75 356
D 2	52 404	54 665	56 926	59 187	61 448	63 709	65 970	68 231
D 3	48 733	50 847	52 961	55 075	57 189	59 303	61 417	63 531
D 4	46 015	47 888	49 761	51 634				

- b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto, e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 789 FB è sostituito dall'importo di 4 066 FB;
- all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 881 FB è sostituito dall'importo di 5 237 FB;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 8 718 FB è sostituito dall'importo di 9 354 FB;
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 360 FB è sostituito dall'importo di 4 678 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1983:

- a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	269 701	284 064	298 427	312 790	327 153	341 516		
A 2	239 258	252 965	266 672	280 379	294 086	307 793		
A 3 / LA 3	198 034	210 022	222 010	233 998	245 986	257 974	269 962	281 950
A 4 / LA 4	166 253	175 611	184 969	194 327	203 685	213 043	222 401	231 759
A 5 / LA 5	136 906	145 068	153 230	161 392	169 554	177 716	185 878	194 040
A 6 / LA 6	118 188	124 686	131 184	137 682	144 180	150 678	157 176	163 674
A 7 / LA 7	101 641	106 737	111 833	116 929	122 025	127 121		
A 8 / LA 8	89 815	93 464						
B 1	118 188	124 686	131 184	137 682	144 180	150 678	157 176	163 674
B 2	102 313	107 144	111 975	116 806	121 637	126 468	131 299	136 130
B 3	85 704	89 721	93 738	97 755	101 772	105 789	109 806	113 823
B 4	74 038	77 519	81 000	84 481	87 962	91 443	94 924	98 405
B 5	66 108	68 926	71 744	74 562				
C 1	72 073	75 001	77 929	80 857	83 785	86 713	89 641	92 569
C 2	62 635	65 316	67 997	70 678	73 359	76 040	78 721	81 402
C 3	58 453	60 744	63 035	65 326	67 617	69 908	72 199	74 490
C 4	52 795	54 946	57 097	59 248	61 399	63 550	65 701	67 852
C 5	48 670	50 686	52 702	54 718				
D 1	55 055	57 464	59 873	62 282	64 691	67 100	69 509	71 918
D 2	50 166	52 311	54 456	56 601	58 746	60 891	63 036	65 181
D 3	46 769	48 765	50 761	52 757	54 753	56 749	58 745	60 741
D 4	44 172	45 917	47 662	49 407				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	126 732	142 532	158 332	174 132
	II	91 781	100 794	109 807	118 820
	III	77 015	80 478	83 941	87 404
B	IV	73 956	81 264	88 572	95 880
	V	57 946	61 810	65 674	69 538
C	VI	55 076	58 360	61 644	64 928
	VII	49 279	50 978	52 677	54 376
D	VIII	44 473	47 132	49 791	52 450
	IX	42 806	43 411	44 016	44 621

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1983, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 2 441 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,
- 3 742 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1983 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1983 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1983, la data 1° luglio 1982 indicata all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data 1° luglio 1983.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° maggio 1983, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Grecia	121,2
Portogallo	102,4
Iugoslavia	173,3
Israele	326,7

2. Con effetto al 16 maggio 1983, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Italia	103,7
Cile	247,5

3. Con effetto al 1° luglio 1983, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	116,8
Germania	110,5
Francia	101,8
Grecia	100,0
Irlanda	93,3
Italia	96,1
Lussemburgo	100,0

Paesi Bassi	105,8
Regno Unito	97,9
Spagna	94,1
Portogallo	74,3
Svizzera	144,1
Iugoslavia	95,8
Stati Uniti :	
— New York	184,7
— Washington	170,6
Canada	153,4
Giappone	189,6
Turchia	99,2 ⁽¹⁾
Austria	118,3
Tailandia	183,4
India	143,6
Venezuela	170,0
Cile	146,7
Australia	149,9
Marocco	114,8
Siria	168,0 ⁽¹⁾
Giordania	215,1 ⁽¹⁾
Libano	151,6 ⁽¹⁾
Algeria	158,7 ⁽¹⁾
Tunisia	113,4
Egitto	217,5 ⁽¹⁾
Israele	169,0

4. Con effetto al 1° maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il titolare di pensione che comprova di aver stabilito la propria residenza nel paese qui appresso elencato, è fissato come segue :

Grecia	121,2
--------	-------

5. Con effetto al 16 maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il titolare di pensione che comprova di aver stabilito la propria residenza nel paese qui appresso elencato, è fissato come segue :

Italia	103,7
--------	-------

6. Con effetto al 1° luglio 1983, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

Articolo 7

1. Con effetto al 16 maggio 1983, il coefficiente correttore applicabile alle pensioni e alle indennità, per le persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽²⁾ che abbiano dichiarato di stabilire il loro domicilio in Italia, è fissato come segue :

Italia	130,9
--------	-------

2. Con effetto al 1° luglio 1983, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni e alle indennità, per le

⁽¹⁾ Cifra provvisoria.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80, sono fissati come segue :

Belgio	120,5
Danimarca	146,2
Germania	107,4
Francia	133,4
Irlanda	112,5
Lussemburgo	120,5
Paesi Bassi	104,6
Regno Unito	92,3

3. Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati ai paragrafi 1 o 2, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1983, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 586	747	1 090	626
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 539	697	1 043	545
Altri gradi	1 396	651	898	450

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1983, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾, sono fissati a 7 073, 11 671 e 15 915 FB.

Con effetto al 1° luglio 1983, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente 1,132395 per le persone per cui vale l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1983, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾ si applica il coefficiente 2,531070.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. VARFIS

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.